

Ord. 1324/16

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
ARCHIE SULLA RICHIESTA

N. ____ / ____ REG.PROV.CAU.
N. 06964/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6964 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Nicoletta Tradardi, rappresentata e difesa dall'avv. Leonilde Famularo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Antonio Bertoloni, 44/46;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ing. Stefano Calzolari, Ing. Francesco Di Mino, Arch. Antonio Gatto, Dott. Carmelo Francesco Vazzana; non costituiti;





per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita' alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale VIA - VAS., del DM 6.5.2015, di tutti gli atti, anche non cogniti, relativi alla nomina dei componenti suddetti, compresa la graduatoria, verbali e atti di valutazione delle domande, impugnati con successivo atto di motivi aggiunti, nonché per l'annullamento degli atti impugnati con secondo atto di motivi aggiunti, depositati il 7.3.2016, ovvero il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 21 del 5.2.2016, di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS e della nota del MATTM prot. 2376/AGP del 1.3.2016, di avviso dell'avvenuta nomina e seguenti lettere di incarico oltre ad ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 il dott.



Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ai fini del decidere, anche limitatamente alla sede cautelare, occorre preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, che non siano stati già intimati dalla parte ricorrente, di cui al DM di nomina in data 5.2.2016, con notificazione per pubblici proclami da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto che, alla luce dei plurimi precedenti in termini anche di questo Tribunale (cfr. ex multis ord. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 9506/2013; ord. n. 3222/2016; TAR Sicilia, Palermo, n. 531/2015; 267/2015), l'integrazione del contraddittorio possa essere disposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., anche con modalità alternative e semplificate rispetto a quelle consistenti nell'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, il quale dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo



della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati; f) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; g) il testo integrale della presente ordinanza;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia pubblicato nel termine perentorio di giorni 25 (venticinque) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e depositare, presso la segreteria del Tribunale adito, la prova dell'intervenuta pubblicazione entro il successivo termine di giorni 10 (dieci); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'Amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di questo Tribunale;

Ritenuto di onerare l'Amministrazione resistente di prestare piena e tempestiva collaborazione, per quanto di sua competenza, ai fini dell'assolvimento dell'incombente in questione nei termini come sopra prescritti;

Ritenuto, infine, di fissare l'ulteriore camera di consiglio di deliberazione della questione cautelare per il 25.5.2016, non ravvisandosi elementi, data anche la durata triennale delle nomine, per la sospensione degli atti nelle more del perfezionamento del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi



e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione della questione cautelare, anche in punto di spese della relativa fase processuale, alla camera di consiglio del 25 maggio 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Lundini, Presidente, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il _____

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

UFFICIO CO ^{1/1}

È copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richiesta
di *Dr. P. M. ...*



Sono fasciate n. *1/1*
Roma **21 MAR 2016**

il Funzionario Responsabile
[Signature]